

II° Conferenza nazionale sul regolamento REACH, Roma 11 dicembre 2009

Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche

Dott. Carlo Zaghi

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dott.ssa Anna Barra Caracciolo

Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR)

L'accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche nel sistema REACH

- Accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche (articoli 118 e 119)
- Le informazioni sulle sostanze saranno contenute nella banca dati dell'ECHA (*inventario delle classificazioni e delle etichettature*; articolo 114, paragrafo 1)
- Accesso alle informazioni fornite da ciascun attore della filiera all'interno della catena di approvvigionamento (articoli da 31 a 36)



Scheda di dati di sicurezza (allegato II al regolamento REACH)

Accesso del pubblico alle informazioni (Articolo 119, paragrafo 1)

Informazioni che saranno rese pubbliche dall'Agenzia via internet :

- nome della sostanza (IUPAC e/o EINECS)
- classificazione ed etichettatura
- dati fisico-chimici e dati sul comportamento nell'ambiente
- risultati degli studi tossicologici e
- risultati degli studi ecotossicologici/ambientali
- livelli di esposizione e concentrazioni prive di effetto (DNEL e PNEC)
- Istruzioni per la sicurezza d'uso
- Metodi di analisi (se la sostanza > 100 ton/anno) per i comparti ambientali pertinenti

Informazioni accessibili al pubblico per cui può essere richiesta la riservatezza per giustificati motivi commerciali (articolo 119, paragrafo 2)

- grado di purezza e identità delle impurezze
- fascia di tonnellaggio in cui è stata registrata la sostanza
- descrizione degli studi riguardanti i dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici
- nome commerciale della sostanza
- nome IUPAC (in alcuni casi)

Informazioni riservate (articolo 118)

- precisazioni relative alla completa composizione di un preparato
- dati sull'uso, la funzione o l'applicazione di una sostanza o di un preparato
- dati sull'esatta quantità immessa sul mercato
- informazioni sui rapporti commerciali tra fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle

Informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II)

- Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni all'interno della catena è la Scheda di dati di sicurezza (SDS)
- La compilazione della SDS è obbligatoria per le sostanze classificate come pericolose e le sostanze identificate come PBT e vPvB
- la SDS include una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti



La SDS **deve essere fornita gratuitamente** (in forma cartacea o elettronica) al destinatario del prodotto

⇒ La SDS **deve essere accessibile** ai lavoratori

⇒ Il fornitore di un articolo, in cui è presente una sostanza “estremamente preoccupante”, **ha l'obbligo di comunicare** informazioni specifiche

Informazioni accessibili al pubblico (sito ECHA)

- Elenco delle sostanze per cui è già stato presentato un dossier completo di registrazione (aggiornato al 24 settembre 2009)
http://echa.europa.eu/chem_data/registered_substances_en.asp
- Proposte di test che richiedono l'utilizzo di vertebrati
http://echa.europa.eu/consultations/test_proposals_en.asp
- Proposte di armonizzazione della classificazione ed etichettatura di sostanze http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp
- Proposte di identificazione di sostanze VHC
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation_en.asp

Obiettivi della Banca dati DESC

Database ecotossicologico sulle sostanze chimiche



Favorire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, con particolare riferimento a quelle relative agli aspetti di interesse ambientale